



*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,  
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,  
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

A Servizio V – Tutela del Paesaggio  
N.D.G.

*Oggetto:* **[ID: 7848] GRAVINA DI PUGLIA (BA):** Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Pascarella", della potenza complessiva di 41,28 MWp, e delle opere e delle infrastrutture connesse, situato nel comune di Gravina di Puglia (BA). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (PNIEC).  
**Proponente:** Società Ambra Solare 12 S.r.l.  
**Richiesta integrazioni.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 20555 del 31.05.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito *Internet* del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota prot. n. 6712 del 14.06.2022, acquisito agli atti di questa Direzione Generale con prot. 22685 del 15.06.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, la suddetta Soprintendenza ha valutato che le lavorazioni previste dal progetto in esame comporterebbero "potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo", ha rimarcato l'elevato potenziale archeologico già noto dell'area in esame ed ha dettagliatamente rilevato le carenze riscontrabili nella relazione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 (contenente una valutazione di rischio archeologico medio-basso), in conseguenza delle quali ha ritenuto che "gli elaborati di progetto dovranno essere rielaborati secondo quanto previsto dalla circolare della DGA del MIBACT 1/2016, Allegato 3, secondo la quale il grado di potenziale archeologico è indeterminabile e il rischio è medio nel caso in cui: "esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definire l'entità; le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti (es. presenza di coltri detritiche)" ed ha pertanto richiesto le seguenti integrazioni:

– rielaborazione della carta dell'uso del suolo e della visibilità in riferimento anche alla fascia interessata dal cavidotto; rielaborazione della carta delle evidenze archeologiche che tenga conto dei dati dell'UT 1 - deducibili nella documentazione trasmessa solo da foto inserite nella relazione archeologica, del tracciato e delle ricostruzioni ipotetiche della Via Appia; rielaborazione delle carte del rischio e potenziale archeologico alla luce dei nuovi elementi;  
– documentazione fotografica e fotoinserti da almeno 2 punti di vista su ogni campo per valutare i possibili impatti cumulativi dal sito archeologico di Vagnari".

La suddetta Soprintendenza ha inoltre specificato di ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui al medesimo art. 25, c. 8, anticipando che "saranno richiesti prospezioni geofisiche (da definirsi sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine) e saggi archeologici (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, la collocazione ed estensione dei quali potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche)".



Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel richiedere le suddette integrazioni e l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si ricorda che gli esiti delle indagini di archeologia preventiva dovranno essere inseriti ad integrazione degli elaborati di progetto.

È necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 14, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Daria Mastrorilli

(tel. 06/67234635 – [daria.mastrorilli@beniculturali.it](mailto:daria.mastrorilli@beniculturali.it))

*Daria Mastrorilli*

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II

Dott. Elena Calandra

*E. Calandra*

